

27 NOV 2013

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE DALLI FEDELI



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 19455/2011

Cron. 26514

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Ud. 11/07/2013
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -
- Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19455-2011 proposto da:

TRINGALI VINCENZO SECUNDO TRNNSC59E07Z614U,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. RIBOTY 23,  
presso lo studio dell'avvocato ANTONUCCIO PIETRO, che  
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato JOHN  
GAI ANTONIO LI CAUSI, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2013

**contro**

2479

FORTE FORMAGGI S.R.L. 0122235530811;

- **intimata** -

Nonché da:

FORTE FORMAGGI S.R.L. 0122235530811, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell'avvocato SAMBATARO ELENA, rappresentata e difesa dall'avvocato LENTINI GIOVANNI, giusta delega in atti;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

**contro**

TRINGALI VINCENZO SECUNDO TRNNSC59E07Z614U, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. RIBOTY 23, presso lo studio dell'avvocato ANTONUCCIO PIETRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato JOHN GAI ANTONIO LI CAUSI, giusta delega in atti;

**- controricorrente al ricorso incidentale -**

avverso la sentenza n. 887/2010 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/07/2010 R.G.N. 2410/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l'Avvocato ANTONUCCI PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.



Udienza 11.7.2013, causa n. 4

R.G. n. 19455/2011

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7.11.2008 il Tribunale del lavoro di Marsala, in accoglimento della domanda proposta da Tringali Vincenzo Secundo, dichiarava illegittimo il licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro Forte Formaggi srl con lettera del 31.12.2007, condannando detta società alla reintegrazione del lavoratore ed al risarcimento del danno ex art. 18 L. n. 300/70 nella misura stabilita in sentenza.

Con sentenza del 3.6.2010 la Corte di appello di Palermo accoglieva l'appello della Forte Formaggi e rigettava la domanda. La Corte territoriale osservava che il licenziamento era stato impugnato dalla Camera del lavoro di Castelvetro entro il termine decadenziale dei sessanta giorni ma che l'impugnativa non era idonea ad impedire la decadenza ex art. 6 L. n. 604/66 perché al rappresentante non era stata previamente conferita una procura in forma scritta; alla luce della giurisprudenza di legittimità non era possibile neppure una ratifica successiva. La Corte di Palermo osservava ancora che una eventuale legittimazione del sindacato ad impugnare il recesso poteva derivare solo da una procura speciale rilasciata dal lavoratore con atto scritto da portare a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di decadenza applicabile al licenziamento, ma che l'esistenza di tale procura non poteva inferirsi dalla mera adesione del lavoratore al sindacato, non rientrando il potere di impugnazione dei licenziamenti nell'ambito di quelli derivanti alle OOSS dall'iscrizione del lavoratore. Pertanto si doveva ritenere che il recesso non fosse stato impugnato nel termine decadenziale dei 60 gg.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Tringali Vincenzo Secundo con un motivo. Resiste controparte con controricorso che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato con tre motivi. Parte ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi proposti avverso la medesima decisione.



Con l'unico motivo del ricorso principale si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. n. 604/66 e dell'art. 410 c.p.c. in ordine alla ritenuta inefficacia del licenziamento da parte dell'organizzazione sindacale del lavoratore, nonché l'omessa motivazione in ordine al fatto decisivo del tempestivo svolgimento del tentativo di conciliazione ritualmente promosso. Il sindacato era da considerarsi ex art. 6 comma primo L. n. 604/66 rappresentante *ex lege* del lavoratore ed a questi equiparato ai fini dell'impugnazione del licenziamento; pertanto non era necessaria alcuna procura preventiva rilasciata dal lavoratore. Era stata poi ritualmente richiesta nei termini di legge la procedura obbligatoria di conciliazione che aveva comunque impedito la decadenza dall'impugnazione.

Il motivo, nella sua prima parte, appare fondato e pertanto va accolto. La sentenza impugnata non considera in specifico la formulazione di cui all'art. 6 comma primo L. n. 604/66 che recita " il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento scritto". E' lo stesso art. 6, quindi, a prevedere l'impugnativa " anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale" che viene pertanto ritenuto rappresentante *ex lege*, riguardo il regime dell'impugnazione dei licenziamenti. Viceversa la sentenza impugnata si è riferita ad altra e diversa situazione in cui sia un rappresentante del lavoratore ( ad esempio un legale) ad impugnare entro il termine decadenziale dei sessanta giorni il recesso, ipotesi che la Legge non contempla e che pertanto la Suprema Corte con la giurisprudenza richiamata ha risolto attraverso il ricorso ai principi generali. La questione della titolarità del sindacato all'impugnazione del licenziamento ( anche attraverso un rappresentante sprovvisto di procura e senza necessità di una ratifica del lavoratore) peraltro viene data ormai per risolta in dottrina, la quale afferma che è, come detto, lo stesso art. 6 L. n. 604/66 a conferire all'associazione sindacale il potere di rappresentare il lavoratore a tal fine, equiparando l'impugnazione effettuata dalle OOSS a quella compiuta direttamente dagli interessati. Ma, a ben vedere, non sussistono neppure dubbi di sorta giurisprudenziali sul punto. La stessa sentenza di questa Corte menzionata nella decisione impugnata ( n. 8412/2000) richiama, ribadendo l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, la precedente decisione n.10972/1996 nella quale a pag. 5 si afferma che " l'impugnazione da farsi per iscritto dal lavoratore o dall'associazione sindacale (" rappresentante legale")" può essere posta in essere anche da un rappresentante volontario come un legale purché questi sia munito di specifica procura. Sia la 10972/1996 che la n. 8412/2000 che la più recente n. 15888/2012 si riferiscono tutte al diverso caso in cui sia stato un legale ad impugnare il recesso ( ipotesi come già ricordato non disciplinata per legge ) e ricordano espressamente come il sindacato debba considerarsi un rappresentante legale equiparato dalla legge del 1966 al lavoratore per questi limitati fini. Diversamente interpretando, la norma quando aggiunge "anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale" non avrebbe alcun significato pratico in quanto l'impugnazione del sindacalista sarebbe disciplinata come una normale impugnazione da parte di un rappresentante del lavoratore necessitando entrambe di una procura specifica. La *ratio* della disposizione è, invece, chiaramente quella di attribuire al sindacato direttamente ( senza procura *ex ante* e senza necessità di ratifica del lavoratore) il potere di impugnazione del recesso sulla base della



presunzione che l'associazione sindacale, in quanto a conoscenza della situazione aziendale, sia in grado di valutare al meglio gli interessi del lavoratore, almeno impedendo che si verifichi il termine decadenziale e si possa, poi, valutare con l'interessato l'opportunità di una prosecuzione dell'impugnazione in sede giudiziaria. La difesa di parte resistente eccepisce tuttavia che l'impugnativa sarebbe intervenuta ad opera di un sindacato cui il ricorrente non era iscritto, posto che proveniva dalla camera del lavoro CGIL di Castelvetro mentre il Tringali era iscritto alla Flai aderente alla CGIL, ma con un proprio statuto, una propria organizzazione ed un autonomo tesseramento. Volendo prescindere dai profili di inammissibilità dell'eccezione in quanto non emerge dalla memoria di costituzione se e come la stessa sia stata proposta nelle precedenti fasi del giudizio ( la sentenza non ne parla) in ogni caso la stessa non ha pregio: l'art. 6, primo comma, L. n. 604/66 parla solo genericamente di " sindacato" e non dello specifico sindacato cui il lavoratore abbia precedentemente aderito. Quella proposta dalla società resistente è una interpretazione contrastante con la chiara formulazione letterale della norma che equipara lavoratore e sindacato ai fini dell'impugnazione del recesso sulla base della presunzione che autonomamente anche le OOSS siano in grado di valutare gli interessi dei lavoratori in questo campo. Peraltro in ogni caso si osserva che la stessa parte resistente (pag. 13) dà atto che il sindacato cui il Tringali è iscritto aderisce a sua volta alla CGIL e quindi non vi è dubbio che l'impugnazione sia stata in effetti proposta da un sindacato cui il Tringali ha aderito attraverso l'avvenuta iscrizione alla Flai. Una interpretazione diversa finirebbe con il restringere indebitamente il potere di impugnazione del recesso che la Legge ha voluto rendere, almeno in ordine alle modalità di interruzione del termine decadenziale , il più agevole possibile onde consentire alla parte socialmente più debole di poter poi valutare con il tempo e la razionalità necessaria se proseguire l'azione in via giudiziaria. Si tratta della stessa *ratio* che ha portato la giurisprudenza a precisare che " il licenziamento può essere impugnato con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, purché idoneo a manifestare al datore di lavoro indipendentemente dalla terminologia usata e senza necessità di formule sacramentali la volontà del lavoratore di contestare la validità e l'efficacia del licenziamento " ( cass. n. 2200/98; cass. n. 7405/94). Il diritto alla tutela contro il licenziamento ingiustificato costituisce oggi un diritto sociale fondamentale così come riconosciuto anche dalla Carta dei diritti dell'Unione europea all'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, certamente non direttamente applicabile alla fattispecie ex art. 51 della stessa Carta ( non investendo la presente controversia una questione di diritto dell'Unione), ma che può certamente operare come fonte di "libera interpretazione" anche del dato normativo nazionale, stante il suo "carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei" ( Corte cost. n. 135/2002) e, quindi, in linea generale, operanti anche nei sistemi nazionali ( sull'art. 30 della Carta cfr. cass. n. 15519/2012; cass. n. 229678/2010; sul rilievo della Carta come fonte interpretativa cfr. cass. n. 28658/2010, cass. n. 7/2011, sul richiamo alla Carta anche in casi non qualificabili come di "diritto comunitario" cfr. Corte cost. n. 93/2010, n. 81/2011, n. 31/2012 ). Tale norma della Carta va posta necessariamente in correlazione con il diritto di cui all'art. 47 della stessa Carta che stabilisce il principio del diritto " ad un ricorso effettivo" cioè ad una tutela giurisdizionale piena ed efficace che verrebbe frustrata dall'apposizione di termini e condizioni troppo gravose per far valere una pretesa sostanziale che, sul piano sovranazionale, costituisce un " diritto fondamentale". L'art. 6 prima ricordato va quindi interpretato anche alla luce dell'esigenza di assicurare con facilità il controllo giurisdizionale in ordine alla legittimità degli atti unilaterali di interruzione, ad opera del datore di lavoro, dei rapporti di lavoro a carattere continuativo, esigenza che il legislatore italiano ha inteso



soddisfare anche consentendo al sindacato autonomamente di impugnare tali atti attribuendogli direttamente questo potere, senza condizioni di previa iscrizione, sulla base della presunzione di una cura " istituzionale" da parte delle OOSS degli interessi del lavoratore.

Si impone, quindi, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio anche in ordine alle spese alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione che esaminerà gli altri motivi di appello concernenti il merito del contestato recesso e che si atterrà al seguente principio di diritto "il termine decadenziale per l'impugnazione del licenziamento di cui all'art. 6 L. n. 604/66 può essere autonomamente interrotto dall'organizzazione sindacale, senza che sia necessaria né una procura *ex ante* del lavoratore, né una ratifica successiva dello stesso lavoratore".

L'appello incidentale con il quale si ripropongono tre motivi di merito già avanzati in appello concernenti la pretesa ( da parte della società oggi resistente) legittimità del recesso e la misura del risarcimento liquidato in primo grado va dichiarato assorbito per le ragioni che precedono.

P.Q.M.

La Corte:

riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale: cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per il regolamento delle spese del presente giudizio alla stessa Corte di appello di Palermo in diversa composizione .

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dell'11.7.2013 e del 3.10.2013

Il Consigliere estensore  
(dr. Giuseppe **Bronzini**)

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGÒ  
27 NOV 2013  
Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGÒ